

**Direzione Qualità della Vita,
Beni ed Attività Culturali,
Sicurezza e Promozione Sociale**
*Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità
dei Servizi Sociali – Promozione Rapporti
con soggetti e strutture.*
65127 PESCARA - via Conte di Ruvo, n. 74
Tel. 085-767.26.69

DIRETTIVE GENERALI PROVVISORIE
in ordine ai procedimenti amministrativi di autorizzazione,
da parte dei Comuni, al funzionamento dei servizi
e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale,
in attuazione del D.M. 21 maggio 2001, n. 308

1) Finalità.

Le presenti Direttive, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, individuano, nelle more dell'approvazione della normativa regionale di recepimento e integrazione di quella nazionale concernente l'autorizzazione comunale al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, in attuazione del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, le procedure amministrative connesse con il rilascio delle autorizzazioni provvisorie per l'esercizio di tali attività, in assenza di previgenti disposizioni regionali in merito, al fine di garantire, in via transitoria, omogeneità applicativa in tutto il territorio regionale e l'espletamento della necessaria vigilanza.

2) Destinatari.

Le presenti Direttive sono rivolte ai Comuni, alle Aziende USL ed ai gestori, soggetti pubblici o soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5 della legge n. 328/2000, di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai fini del rilascio della prevista autorizzazione comunale al funzionamento, con esclusione delle strutture e dei servizi regolamentati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, concernente "Servizi educativi per la prima infanzia".

3) Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione.

Le strutture e i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, già operanti al 28 luglio 2001, data di pubblicazione del decreto stesso, sono tenuti ad inoltrare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., al Comune in cui svolgono l'attività, in caso di strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale, ovvero al

Comune in cui hanno sede operativa, in caso di erogazione solo di servizi, istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento.

Le strutture e i servizi attivati successivamente al 28 luglio 2001, considerati di nuova istituzione, sono tenuti, ai fini dell'autorizzazione comunale al funzionamento, a documentare, in sede di presentazione della relativa istanza al competente Comune, il possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e a dichiarare l'impegno di eventuale adeguamento alla normativa regionale di recepimento che andrà ad essere emanata in attuazione del decreto medesimo, con obbligo di verifica sulla sussistenza da parte del Comune stesso.

4) Procedure.

I soggetti gestori già operanti, nel termine indicato al precedente punto 3), primo capoverso, e nel rispetto della vigente normativa regolante le autorizzazioni amministrative, devono inoltrare al Comune nel quale svolgono attività, in caso di strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale, ovvero al Comune in cui hanno sede operativa, in caso di erogazione solo di servizi, istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale provvisoria all'esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

L'istanza deve essere corredata da una scheda informativa, conforme al modello allegato alle presenti direttive (**Mod. All. A**), redatta in triplice esemplare e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti elementi:

- a) la denominazione del soggetto o la ragione sociale;
- b) la ubicazione e le caratteristiche strutturali (numero piani, camere, servizi igienici, scale, ascensori e/o montalettighe, spazi comuni per attività collettive e di socializzazione, cucina, refettorio, locali di deposito e di lavanderia, ecc.) di ciascun centro di attività;
- c) i dati personali del legale rappresentante e del coordinatore responsabile della struttura e/o del servizio;
- d) la capacità ricettiva (posti disponibili o utenza potenziale);
- e) la tipologia dei servizi erogati, in forma diretta e/o indiretta;
- f) la dotazione organica propria e di eventuali soggetti terzi, con indicazione delle figure professionali e dei rapporti contrattuali;
- g) la dichiarazione di impegno all'adeguamento, nei termini e con le modalità da stabilire, ai requisiti minimi che saranno fissati dalla emananda normativa regionale di recepimento e di integrazione di quella nazionale;
- h) la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché di possesso, ricorrendone le condizioni e l'applicabilità, della documentazione prevista dall'articolo 109 del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla Legge 29 marzo 2001, n. 135;
- i) riconoscimento formale da parte della Regione, ovvero attestato da parte della Azienda USL, in caso di preesistente consolidato e comprovato rapporto, per le strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale eroganti prestazioni socio-sanitarie

connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, modificato dal D.Lgs. n. 229/1999.

I soggetti gestori di strutture di cui all'articolo 3 del D.M. n. 308/2001 (strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori) già operanti sono tenuti a produrre, nei termini sopra indicati, analoga istanza recante gli elementi individuati nel precedente capoverso, limitando il possesso dei requisiti strutturali a quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

I soggetti gestori di strutture e servizi di nuova istituzione (attivati successivamente al 28 luglio 2001), fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di recepimento e integrazione di quella nazionale in materia, sono tenuti ad inoltrare, **prima di iniziare l'attività**, al competente Comune istanza per il rilascio dell'autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento.

Tale richiesta dovrà essere documentata dal possesso di tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e dalla scheda informativa (in triplice copia) prevista al precedente secondo capoverso.

Le procedure sopra indicate si applicano anche per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui all'articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, nel rispetto delle prescrizioni in essi previste e formalmente riconosciute dalla Regione, ovvero, in presenza di preesistente consolidato rapporto con la competente Azienda USL in materia di erogazione di prestazioni di rilievo socio-sanitario, opportunamente attestato, ai sensi della Delibera Consiliare n. 49/6 del 23/06/87, modificata con Delibera Consiliare n. 71/11 del 21/10/97.

Ai fini della individuazione della natura delle prestazioni erogate in strutture con attività socio-assistenziale connessa con quella socio-sanitaria, si applicano le norme di cui al DPCM 14 febbraio 2001 (G.U.R.I. n. 129 del 06/06/2001 serie generale), "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*".

Le strutture e i servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza restano assoggettati alle disposizioni di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e alla Legge 18 febbraio 1999, n. 45.

Il Comune, in conformità con le disposizioni in materia e con quelle regolamentari proprie, rilascia, distintamente per ciascuna tipologia, l'autorizzazione amministrativa provvisoria per l'esercizio di attività di erogazione di servizi alla persona e di gestione di strutture a ciclo residenziale e/o semiresidenziale, con la prescrizione di esplicito obbligo all'adeguamento alla emananda normativa regionale di recepimento e integrazione dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 308/2001.

Ad essa dovrà essere allegata, debitamente vistata dal Comune, copia della scheda informativa sugli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura di cui al precedente secondo capoverso.

Per i servizi e le strutture di nuova istituzione, il Comune dovrà preliminarmente procedere alla verifica del possesso dei citati requisiti minimi nazionali, attestandone la corrispondenza sul provvedimento di autorizzazione provvisoria al funzionamento.

In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura riportati nella scheda allegata all'autorizzazione comunale provvisoria, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione al competente Comune, chiedendo l'aggiornamento dell'autorizzazione, entro giorni trenta dal verificarsi della variazione, con le medesime modalità di cui al presente punto 4).

Il Comune è tenuto ad inviare al Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali della Regione Abruzzo copia della predetta scheda informativa recante gli estremi dell'autorizzazione provvisoria rilasciata ai singoli soggetti operanti nel territorio comunale.

Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di variazione e/o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria.

5) Prescrizioni.

A norma dell'articolo 8, comma 2, del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, le strutture per anziani già operanti alla data del 28 luglio 2001, aventi capacità ricettiva superiore a quella fissata nella tabella A, allegata al decreto medesimo, e camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare tale capacità e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a trenta ospiti.